

# REGOLAMENTO

## PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME SUL DIVIETO DI FUMO

### ART.1 – SCOPO E CAMPO DI APPLCAZIONE

Il VI Circolo Didattico Medaglie d'Oro di Salerno si impegna a:



- far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n.584 e successive modifiche e integrazioni1), in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;

### ART.2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69; - Legge 689/1981;
- D. P. C. M. 14/12/1995;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;
- Legge 28/12/2001, n. 448; - Legge 16.11.2003, n. 3;
- Legge 31.10.2003, n. 306;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- D.I. del 01.02 2001, n. 44;
- D.L.vo 30.03.2001, 165;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola;
- Decreto Legislativo 81/2008;
- CCNL scuola 2006-2009;
- Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" (GU Serie Generale n.214 del 12-92013) entrato in vigore il 12/09/2013
- L. 584 del 11/11/1975 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";

- L.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Modifiche al sistema penale”,
- D.P.C.M. del 14/12/1995 “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici”;
- Circolare ministero della sanità n. 4 del 28/03/2001 concernente “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo”;
- Accordo tra Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 27/09/2001, relativo a “Linee guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati”;
- D.P.C.M. del 23/12/2003 di “Attuazione dell’art. 51, c. 2 della L. 16/01/2003, come modificato dall’art. 74 della L. 306 del 21/10/2003” in materia di tutela dei non fumatori;
- l’accordo tra Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 16/12/2004, “Accordo in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell’art. 51, c. 7, della L. 3 del 06/01/2003”;
- Circolare del Ministero della salute del 17/12/2004, recante “Indicazioni interpretative ed attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della L. 3 del 16/01/2003 sulla tutela della salute dei non fumatori”;
- la L. 30/12/2004 n. 311, art. 1, commi 189, 190, 191;
- il D. Lgs. 81 del 09/04/2004, modificato ed integrato con D. Lgs del 03/08/2009 recante “Attuazione dell’art. 1 della L. 3 agosto 20078, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- D.L. del 12/09/2013 n. 104 “Misure urgenti in materia d’istruzione, università e ricerca (G.U.S.G. n. 214 del 12/09/2013), art. 4.

### ART.3 – AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI



1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle stanze ed agli ambiti degli edifici dei plessi scolastici del Plesso Scuola Infanzia Medaglie d’Oro, del Plesso Scuola infanzia G. Costa, del Plesso Scuola Primaria Medaglie d’Oro, del Plesso Scuola Primaria G. Costa:
2. Destinatari del presente decreto sono il personale Docente, ATA della scuola nonché tutti i soggetti che frequentano a qualsiasi titolo i plessi scolastici e gli spazi di cui al precedente comma.

### ART.4 – DIVIETO DI FUMO

1. Per evitare l’esposizione passiva al fumo di tabacco (c.d. fumo passivo o di seconda mano) del personale in servizio e degli utenti, è vietato fumare nei sotto elencati locali: a) atrii degli edifici b) corridoi; c) scale; d) sale di riunione e locali annessi; e) uffici o studi in genere; f) locali con sportelli al pubblico; g) aule; h) servizi igienici; i) palestre; l) spogliatoi; m) laboratori; n) mense; o) spazi antistanti gli ingressi.
2. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione incendi, il divieto di fumo deve essere osservato anche nei seguenti locali: a) archivi; b) depositi libri; c) depositi in genere.
3. In base all’art, 4 del D.L.n.104 del 12/09/2013 il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica (comma 1).  
E’ vietato inoltre l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi (comma 2).

### ART.5 – INFORMAZIONE DIVIETO DI FUMO

1. La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo è affidata alla affissione, in posizione facilmente individuabile, di idonea cartellonistica.



2. La cartellonistica dovrà recare:

- la scritta "VIETATO FUMARE"
- normativa di riferimento;
- indicazione della sanzione applicabile ai trasgressori;
- nominativo del personale responsabile della vigilanza sull'osservanza del divieto ed indicazione delle autorità (es. polizia amministrativa, ufficiali e agenti di polizia

giudiziaria, guardie giurate espressamente adibiti a tale servizio) competenti all'accertamento ed alla contestazione delle eventuali infrazioni di divieto.

#### **ART.6 – RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

1. I docenti e il personale ATA, nell'ambito delle attività e degli spazi di competenza, sono comunque tenuti a vigilare sull'osservanza del divieto.

2. Per garantire il rispetto del divieto di fumo, sono individuati con atto formale, i docenti collaboratori del dirigente scolastico e il D.S.G.A. con il compito di procedere alla vigilanza, all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni

3. L'incarico di cui al precedente comma è conferito con atto scritto.

#### **ART.7 – CONTESTAZIONE E VERBALIZZANTI DELLE INFRAZIONI**

1. Le infrazioni al divieto di fumo devono essere verbalizzate utilizzando, esclusivamente, la modulistica fornita dall'ufficio ed attuando le procedure impartite dalla medesima.

2. Al personale è vietata la riscossione diretta di sanzione amministrativa.

#### **ART.8 – SANZIONI**

1. I trasgressori al divieto di fumo sono soggetti, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, al pagamento della sanzione amministrativa di legge. L'importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 11/11/1975 n. 584, come modificato dall'art.52 comma 20 della L. n. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla legge n.311/201, art.1 comma 189 (legge finanziaria 2005). La misura della sanzione attualmente va da un minimo di € 27,50, fino ad un massimo, in caso di recidiva di € 275,00 ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o bambini fino a 12 anni.

2. A norma dell'art. 16 della L. 689 del 20/11/1981, è ammesso, tra il 16° e il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma, pari alla terza del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente per la violazione commessa.

3. L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.

4. L'infrazione al divieto di fumo commessa dal personale della scuola, a causa dell'inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite con il presente regolamento ai fini della protezione individuale della collettività, è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari in vigore: a) nei confronti del personale amministrativo, ai sensi del C.C.N.L. comparto ministeri; b) nei confronti del personale docente ed ATA della scuola, ai sensi del CCNL del relativo comparto.

#### **ART.9 – RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE**

1. Per quanto previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti disciplinanti le materie oggetto del Regolamento medesimo.

#### **ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il Regolamento sul divieto di fumo è stato deliberato dal Consiglio d'Istituto all'unanimità nella seduta del 4 maggio 2016 con delibera n. 55.